



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' ED ALLE IMPRESE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

N. 36 DEL 23/06/2025

Oggetto	DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA I LETT. H, AI VALORI LIMITE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA III DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO DA TENERSI NELLE GIORNATE DEL 27-28-29 GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MAZARA DEL PESCE" MANIFESTAZIONE CULTURALE CON INTRATTENIMENTO MUSICALE DA TENERSI NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CENTRO STORICO DI MAZARA DEL VALLO (TP) PROMOSSO DALLA SOCIETA' BRIHO S.R.L.S.
---------	--

IL SINDACO

DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA I LETT. H, AI VALORI LIMITE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA III DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO DA TENERSI NELLE GIORNATE DEL 27-28-29 GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MAZARA DEL PESCE" MANIFESTAZIONE CULTURALE CON INTRATTENIMENTO MUSICALE DA TENERSI NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CENTRO STORICO DI MAZARA DEL VALLO (TP) PROMOSSO DALLA SOCIETA' BRIHO S.R.L.S.

Premesso la città di Mazara del Vallo è meta di turismo e, pertanto, è necessario consentire una promozione del territorio, che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale;

Vista la richiesta avanzata in data 20 giugno 2025 recante protocollo n. 50378, dal Sig. Ettore Briuccia, in qualità di

amministratore della Briho srls, il quale ha comunicato che nelle date di Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, presso Piazza della repubblica e centro storico di Mazara del Vallo , **dalle ore 18:30 alle ore 01:00 per la giornata del 27/06/2025, dalle ore 09:30 alle ore 1:00 nella giornata del 28/06/2025 e dalle ore 10:30 alle ore 1:00 nella giornata del 29/06/2025** che utilizzerà apparecchiature elettroacustiche, comprensive di diffusori che necessitano del Provvedimento Sindacale che consente la deroga, ai sensi dell'art. 6 comma I lett. h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai valori limite di cui all'art. 2 comma III della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per manifestazioni temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli musicali;

l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite previsti dal DPCM 14/11/97, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico;

- in particolare l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;
- **a seguito di un accordo di programma tra l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia e l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) sono state pubblicate, il 19/10/2007 in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, le Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni (D.A. n. 196/2007) che definiscono alla parte III le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal DPCM, imponendo che il provvedimento autorizzativo del comune debba prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. Inoltre, quando i provvedimenti in deroga non rientrano nelle tipologie "semplificate" (3.2 Provvedimenti in deroga semplificati) viene indicato che il Comune debba acquisire il parere della ASL competente prima di rilasciare l'autorizzazione. È altresì indicato che al di fuori delle aree destinate a spettacolo, le quali dovrebbero essere individuate specificatamente nella classificazione acustica comunale (parte I par. 4.4), i limiti ai quali è possibile derogare sono di 70 dB dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e di 60 dB dalle 22:00 alle 24:00. Inoltre, con riferimento al numero di autorizzazioni concedibili, nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;**

Rilevato che l'art. 6 comma I lett. h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio di autorizzazioni, anche in deroga, ai valori limite di cui all'art. 2 comma III, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo;

Tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze connesse alla acclarata vocazione turistica del territorio comunale con le necessità di natura abitativa;

Preso atto che:

- **si tratta di un singolo evento e non di una deroga generalizzata senza alcuna limitazione;**
- **la deroga non è concessa "in bianco" consentendo immissioni di rumore in ambiente abitativo di qualsiasi intensità o livello;**
- **il valore massimo in facciata degli edifici destinati ad abitazione non può essere superiore a quello limite indicato dalla Linee Guida Regionali;**

Considerato che trattasi altresì di intrattenimento musicale a carattere temporaneo, in quanto prevede l'impiego di sorgenti sonore amplificate che si esauriscono in un arco di tempo limitato;

Ritenuto, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui si tratta, di emanare il presente atto al fine di autorizzare il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa in materia e in deroga alla medesima, pur entro i limiti previsti dalle Linee Guida Regionale, emanando nel contempo specifiche prescrizioni volte a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini .

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte giustificano il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, esercitando il potere di deroga attribuito dalla citata Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

AUTORIZZA

In occasione dell'evento di cui si tratta, il superamento dei limiti di emissioni sonore, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, entro i limiti previsti dalle Linee Guida Regionale, e comunque non oltre i 70 dB e non oltre l'orario e le date precedentemente citate , evidenziando la tassatività ed inderogabilità di detti limiti;

Al fine di minimizzare gli effetti delle emissioni sonore sui ricettori particolarmente esposti, è prescritto che le

casce acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto, non dovranno essere orientate verso l'alto, né dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti, destinati ad abitazione. E' comunque preclusa l'immissione sonora, di qualsiasi intensità o livello, in ambiente abitativo.

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente Ordinanza. E' fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;

Salvo che il fatto non costituisca reato, eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dalla L. 447/95, nonché da ogni altra norma di legge vigente in materia

INFORMA

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al **T.A.R sez. di Palermo entro il termine di gg. 60 (sessanta)** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi)** dalla data di pubblicazione;

- che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Mazara del Vallo.

- L'autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altro provvedimento e/o nulla osta necessario per lo svolgimento dell'evento.

- La presente ordinanza, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al

1. Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo, cui spetta vigilare sulla sua osservanza;
2. all'ASP di Trapani;
3. Questura di Trapani – Commissariato di Mazara del Vallo;
4. Comando Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonia Russo

(sottoscritto con firma elettronica)

Il Sindaco

QUINCI SALVATORE / Namirial S.p.A./02046570426

(sottoscritto con firma digitale)